



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 163 DEL 21-11-2013

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa		Si

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART.202 DEL CODICE DELLA STRADA

La Giunta Comunale

Premesso che con D.L. n°69/2013 convertito da L. n°98/2013, si è modificato l'art.202 del Codice della Strada rubricato "Pagamento in misura ridotta";

Rilevato che con tale modifica, a seguito di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada, si riduce del 30% l'importo dovuto nei primi 5 giorni dalla contestazione e notificazione;

Richiamata la nota del 30.10.2013 del Comandante della Polizia Locale di Macherio e Sovico, dalla quale scaturisce l'esigenza di adottare un atto di indirizzo per l'utilizzo del "Preavviso di Accertamento" per le violazioni al codice della strada in assenza del trasgressore;

Considerato che il "preavviso di accertamento" è sempre stato utilizzato come strumento per dirimere il contenzioso e come mezzo di semplificazione delle procedure sanzionatorie;

Visto che il Ministero dell'Interno, con nota prot. n°M/2413 del 17.11.1997 afferma che detto strumento costituisce avvio dell'attività di accertamento dell'illecito;

Considerato che quanto sopra presuppone il riconoscimento del debito nei confronti della pubblica amministrazione, pertanto al "preavviso di accertamento" non può negarsi l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria;

Valutato che il Ministero dell'Interno, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio Polizia Stradale, con comunicazione di cui al prot. n°300/A/7554/13/101/20/21/1 del 7.10.2013, ha indicato alla Polizia Municipale di Firenze che in merito all'argomento, rimanda il ragionamento al prudente apprezzamento all'Ente territoriale, suggerendo che, applicare il predetto benefico anche al "preavviso di accertamento", appare probabilmente più coerente con lo spirito della nuova disposizione che consente di accedere al beneficio solo dopo la notificazione del verbale di contestazione ed allo scopo di agevolare l'attività di immediata riscossione delle sanzioni amministrative, scopo che appare evidente anche nella fase antecedente alla notificazione del verbale stesso;

Considerato che il "preavviso di accertamento" non risulta essere disciplinato né previsto dal Codice della strada, sebbene sempre utilizzato nella prassi, anche a livello nazionale, dalle Polizie Locali/Municipali;

Ritenuto necessario regolamentare l'utilizzo del "preavviso di accertamento" poiché risulta funzionale alle esigenze di tutela degli interessi degli utenti che ne sono i destinatari che, provvedendo al pagamento in modo bonario entro i termini richiesti, possono evitare l'ulteriore addebito a loro carico dei costi di notificazione del verbale di contestazione;

Visti gli allegati pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 c.1, del D.Lgs. 267/2000;

Con il voto favorevole dei presenti

DELIBERA

1. che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamato;
2. di approvare l'eventuale utilizzo, da parte dell'operatore di Polizia Locale, dello strumento denominato "preavviso di accertamento" alle violazioni al Codice della Strada, per cui è possibile apporre tale atto sul veicolo in assenza del trasgressore/obbligato in solido;
3. di approvare i seguenti criteri generali per l'utilizzo del "preavviso di accertamento":
 - a. che nell'atto vengano indicate chiaramente le norme violate;
 - b. sia indicato il "*quantum*" della sanzione;
 - c. sia evidente l'eventuale ammissibilità della conciliazione amministrativa con la riduzione del 30% solo dopo l'atto di notifica/contestazione, ovvero si possa accedere alla possibilità della riduzione recandosi presso gli uffici di Polizia Locale prima della spedizione del verbale;
4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile giusta l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.

Allegati: nota del 6.11.2013 del Comandante della Polizia Locale di Macherio e Sovico
Pareri

Polizia Locale

di Macherio e Sovico

Provincia di Monza e della Brianza



Regione Lombardia

Macherio/Sovico, 6.11.2013

Al Segretario Generale
Comune di Macherio
Dott. C. Locatelli
S E D E

Al Segretario Generale
Comune di Sovico
Dott.ssa L. Mancini
S E D E

Oggetto: REDAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART.202 DEL CODICE DELLA STRADA

Si informano le SS.LL. in merito alla redazione di eventuale successiva deliberazione di Giunta Comunale, relativa all'ambito di applicazione dell'art.202 del Codice della Strada.

Infatti, con D.L. n°69/2013 convertito da L. n°98/2013, si è modificato l'art.202 del Codice della Strada rubricato "Pagamento in misura ridotta" aggiungendo al comma 1° due periodi, modificando così l'impianto come di seguito: **"1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida."**

Dalla sua introduzione sussistono problemi tecnico-giuridici di applicazione, poiché, sebbene è stato sempre usato il "preavviso di accertamento", nella prassi amministrativa, come mezzo di semplificazione, lo stesso non è espressamente disciplinato dal Codice della Strada, ma è stato regolamentato in modo autonomo da ciascun Ufficio o Corpo di Polizia Locale dato che risultava funzionale alle esigenze di tutela degli interessi degli utenti che ne sono i destinatari che, provvedendo al pagamento in modo bonario entro i termini richiesti, possono evitare l'ulteriore addebito a loro carico dei costi di notificazione del verbale di contestazione. Inoltre si evidenzia che la redazione e la successiva apposizione dell'atto sul parabrezza non è né una notificazione né una contestazione, ma un mero riconoscimento del debito del contravventore nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Polizia Locale di Macherio e Sovico

Provincia di Monza e della Brianza



Regione Lombardia

Per comprendere al meglio la problematica da affrontare, bisogna definire alcuni punti fermi ricavabili da norme, pareri e sentenze:

1. Il D.lgs. n°285/1992 e ss. mm. denominato Codice della Strada non disciplina ne ammette l'uso del "preavviso di accertamento", ovvero l'atto generalmente apposto sul parabrezza per l'accertamento di violazione alle norme della circolazione stradale;
2. Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n°M/2413 del 17.11.1997 afferma "... **il cd. preavviso di violazione costituisce atto di avvio della attività di accertamento dell'illecito – a condizione che sia redatto in modo da rendere chiara al destinatario la norma o le norme violate, il "quantum" della sanzione e la eventuale ammissibilità della conciliazione amministrativa –**" (si ricordi che la sanzione da obblare era la stessa anche dopo la notificazione o contestazione);
3. Il Ministero dell'Interno nel massimario dei pareri alle prefetture del 11.2.1995 n°21 asserisce che: "**il pagamento in misura ridotta effettuato a seguito di preavviso di violazione presuppone il riconoscimento del debito del contravventore nei confronti della pubblica amministrazione, sicché non può ad esso negarsi efficacia estintiva della obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.**";
4. La Cassazione Civile sez. I^a del 2.6.1989 n°2683 definisce: "... **deve, pertanto, concludersi nel senso che, nelle ipotesi di violazioni di divieti di sosta, la mancata apposizione sul parabrezza (o comunque all'esterno) della vettura lasciata in sosta vietata del foglietto di preavviso della contravvenzione non vicia la legittimità della procedura di applicazione della relativa sanzione amministrativa, allorché, – come nella specie – nell'impossibilità di contestazione diretta dell'infrazione, risulti il ricorso alla tempestiva notifica del processo verbale dell'accertamento della violazione.**".

Stante quanto sopra, si sottolinea che con risposta ad un quesito da parte del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, il Ministero dell'Interno, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio Polizia Stradale, con comunicazione in argomento di cui al prot. n°300/A/7554/13/101/20/21/1 del 7.10.2013 ha affermato che: "... omissis ... **La disciplina di tale autonomia nella determinazione delle procedure operative e di gestione di tali atti di accertamento, prodromici all'attività di contestazione e notificazione, esula dalle competenze istituzionali di questa Direzione che, ai sensi dell'art.12 C.d.S. ha il compito di coordinare l'attività degli organi di Polizia Stradale con riferimento dell'applicazione delle norme del Codice della Strada e deve essere rimessa soltanto al prudente apprezzamento degli Uffici o Comandi di Polizia. Per tale ragione, nell'ambito delle direttive e delle note di coordinamento emanate da questa Direzione immediatamente dopo l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate, non si è inteso fornire indicazioni su tali prassi amministrative locali. ... omissis ... questa Direzione non intende assolutamente considerare nel merito, si manifesta l'esigenza di valutare la possibilità di concedere comunque al trasgressore che è destinatario del preavviso la facoltà di pagare in misura ridotta con l'applicazione dello sconto del 30% ... omissis ... si**

Polizia Locale

di Macherio e Sovico

Provincia di Monza e della Brianza



Regione Lombardia

*avuto modo di rilevare che molte Amministrazioni Locali, pur nel silenzio della norma, hanno preferito applicare il predetto beneficio anche al preavviso. **Tale scelta appare probabilmente più coerente allo spirito della nuova disposizione** che, certamente, consente di accedere al beneficio dopo la notificazione del verbale di contestazione ed allo scopo di agevolare l'attività di immediata riscossione delle sanzioni amministrative, scopo che appare evidente anche nella fase antecedente alla notificazione del verbale stesso."*

Difatti, quanto riportato, deve essere utilizzato come spunto in merito alla scelta di cui all'oggetto e non come indicazione, poiché giova precisare che la stessa Direzione non ha competenze istituzionali, rimanda al prudente apprezzamento degli Uffici o Comandi di Polizia e non intende entrare nel merito. Invero, la stessa utilizza erronei vocaboli, perché l'agevolazione oggetto della problematica nel pagamento in misura ridotta entro 5 giorni, non è uno sconto (che è una riduzione facoltativa di chi ne ha l'autorità) ma è una mera riduzione secondo parametri ben definiti. Infine enuncia una sorta di apprezzamento se si applicasse la riduzione anche al preavviso, senza valutare le responsabilità civile, amministrativa e contabile di detta scelta.

Ad avviso dello scrivente, in conclusione, non pare che la scelta *in primis* si quella di ammettere il pagamento in misura ridotta con il 30% in meno con il preavviso o ammettere il pagamento ordinario prima della notificazione/contestazione, la scelta riguarda, semmai, se continuare ad utilizzare il preavviso di accertamento come strumento di semplificazione, ovvero cessarne l'uso. Nel caso si voglia utilizzare detto strumento si dovrebbe disciplinare puntualmente la materia con atto di indirizzo che da un lato esprima le motivazioni e dall'altro individui i criteri generali da seguire. Giova nuovamente evidenziare, infine, che non essendo contemplato in nessuna norma la riduzione all'atto del preavviso di accertamento, ne consegue la responsabilità civile, amministrativa e contabile.

Per completezza d'informazione, lo scrivente Ufficio di Polizia Locale, non ammette al riduzione del pagamento del preavviso, ma coloro che giungono allo sportello con detto atto, viene notificato il verbale di contestazione ammettendoli nei termini di riduzione. Tale procedura, coerente con i dettati normativi, crea un enorme aggravio dell'attività interna già provato dal carico amministrativo di lavoro per il servizio di Polizia Locale, riducendo ulteriormente il tempo da dedicare all'attività esterna d'istituto.

In attesa di indicazioni nel merito, si porgono distinti saluti.

Il Comandante della Polizia Locale
Commissario Aggiunto
Dott. Francesco Farina



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza


ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 163 del 21/11/13 avente ad oggetto:

Atto di indirizzo relativo all'ambito di applicazione dell'Art.202 del Codice della Strada

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addì,



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
(Dr. Francesco Farina)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 12 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 21 DIC. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 12 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI

